



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)  
e-mail-tft: [tft.campania@lnd.it](mailto:tft.campania@lnd.it)



**Stagione Sportiva 2020/2021**

**Comunicato Ufficiale n. 23/TFT del 14 dicembre 2020**

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 23/TFT (2020/2021)**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare  
nella riunione tenutasi in Napoli il 14 dicembre 2020,  
ha adottato le seguenti decisioni:

**DISPOSITIVI**

**FASC. 260**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente);**

**Proc.5161/45pfi20-21/MDL/ep del 28.10.2020 (Campionato Giovanissimi Provinciali -Na-).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Battista Claudio (gara 1 del 5.01.2020), dirigente accompagnatore della società Asd Sc Libertas Casalnuovo, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF.**

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al sig. Battista Claudio la sanzione della inibizione di mesi due (2).**

Così deciso in Napoli, in data 14.12.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**FASC. 268**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente);**

**Proc.5086/47pfi20-21/MDL/vdb del 27.10.2020 (Campionato Provinciale Under 16 -Sa-).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Paglietta Giovanni n.11.01.1963, all'epoca dei fatti Presidente della società Sc Alba Cavese, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Di Martino Vincenzo (2 gare), della società Sc Alba Cavese, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Catalano Carlo n.1.04.2004, (gare del 3.11.2019 e 30.11.2019), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Sc Alba Cavese, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al Sig. Paglietta Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al sig. Di Martino Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al sig. Catalano Carlo tre (3) giornate di squalifica; alla società Sc Alba Cavese la sanzione dell’ammenda di euro trecento,00 (300,00) e la penalizzazione di punti uno (1) da scontare nella corrente stagione.

Così deciso in Napoli, in data 14.12.2020

IL PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo

FASC. 259

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente);

Proc.5067/52pfi20-21/MDL/vdb del 27.10.2020 (Campionato Prima Categoria).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore: Davide Dragone n.15.07.1998, (gara del 3.11.2019), per violazione dell’art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all’art.39 delle NOIF;

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al sig. Davide Dragone due (2) giornate di squalifica.

Così deciso in Napoli, in data 14.12.2020

IL PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo

FASC. 258

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente);

Proc.004969/77pfi19-20/MDL/mf del 23.10. 2020 (Campionato Giovanissimi Provinciale Under 15 – CE).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Pasquale La Vecchia n.29.01.1971, all’epoca dei fatti Presidente della società Asd Fulgor Medio Volturmo, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Rocco Giuseppe De Crescenzo (8 gare), della società Asd Fulgor Medio Volturmo, per la violazione dell’art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatori: Jacopo Civitillo n.19.12.2006, (gara del 3.02.2020), Massimo Tascione n.17.8.2005 (gare 01.12.2019 e 15.12.2019), Simone Coppola n.13.12.2005 (gara 15.12.2019), Domenico Caracciolo n.1.032006 (gare 8.12.2019 e 15.12.2019), Pietro Palumbo n.11.07.2005 (gara 26.1.2020), Salvatore Coppola n.18.04.2007 (gara 03.02.2020), per violazione dell’art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all’art.39 delle NOIF; La società Asd Fulgor Medio Volturmo, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al Sig. Pasquale La Vecchia la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; al sig. Rocco Giuseppe De Crescenzo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; ai calciatori: Jacopo Civitillo, Domenico Caracciolo, Salvatore Coppola, il non luogo a procedere perché minori di anni 14 all'epoca dei fatti; al calciatore Massimo Tascione tre (3) giornate di squalifica; al calciatore Simone Coppola due (2) giornate di squalifica; al calciatore Pietro Palumbo due (2) giornate di squalifica; alla società Asd Fulgor Medio Volturmo la sanzione dell'ammenda di euro settecento,00 (700,00) e la penalizzazione di punti tre (3) da scontare nella corrente stagione.

Così deciso in Napoli, in data 14.12.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**FASC. 256**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente);**

**Proc.4877/108pfi20-21/MDL/sds del 22.10.2020 (Campionato Regionale Under 18).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Notari Vincenzo n.7.08.1988, all'epoca dei fatti Presidente della società Ac Honveed Coperchia, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Langella Ernesto (1 gara), della società Ac Honveed Coperchia, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: D'Orilia Giampio n.2.04.2002 (gara del 10.02.2020), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società Ac Honveed Coperchia, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.**

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al Sig. Notari Vincenzo la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al sig. Langella Ernesto la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al sig. D'Orilia Giampio una (1) giornate di squalifica; alla società Ac Honveed Coperchia la sanzione dell'ammenda di euro centocinquanta,00 (150,00).**

Così deciso in Napoli, in data 14.12.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**FASC. 255**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente);**

**Proc.4886/10pfi20-21/MDL/sds del 22.10.2020 (Campionato Regionale Under 18).**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**Sig. Di Marzo Giuseppe n.3.05.1979, all'epoca dei fatti Presidente della società SSd Arl Academy Calcio S. Anastasia, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Iossa Giovanni (1 gara), della società SSd Arl Academy Calcio S. Anastasia, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Sannino Aniello n.**

23.11.2002 (gara del 26.01.2020), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art.39 delle NOIF; La società SSd Arl Academy Calcio S. Anastasia, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica: al Sig. Di Marzo Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; al sig. Iossa Giovanni la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al sig. Sannino Aniello una (1) giornate di squalifica; alla società SSd Arl Academy Calcio S. Anastasia la sanzione dell'ammenda di euro duecento,00 (200,00) e la penalizzazione di punti uno (1) da scontare nella corrente stagione.

Così deciso in Napoli, in data 14.12.2020

**IL PRESIDENTE**  
**Avv. A. Frojo**

**Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 14 dicembre 2020.**

**Il Segretario**  
**Andrea Vecchione**

**Il Presidente**  
**Carmine Zigarelli**